



copr

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 41 del 2016Oggetto: **ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA**

In riferimento al Verbale n.° 3610/15/ASPRGVETMO del 02.10.2015 del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria-Distretto di Modica.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione di violazione amministrativa n.° 3610/15/ASPRGVETMO del 02.10.2015, redatto dal Dott. Vincenzo AURNIA, Medico Veterinario Dirigente e dal Dott. Federico OTTAVIANO riguardo gli accertamenti effettuati con il sopralluogo del 24.08.2015, ore 10:30, e quello del 27.08.2015 ore 9:50, come da relativi verbali entrambi redatti dal Dott. Vincenzo AURNIA, Medico Veterinario Dirigente e dal Dott. Federico OTTAVIANO e sottoscritti dal Sig. Ugo Daniele, entrambi avvenuti in C/da Gorgo Pero, tenere di Scicli, presso l'Azienda Cod. Az. 011RG283 di cui è titolare il predetto UGO Daniele nato a Ragusa il 22.3.1976 e residente in Scicli in via Mentana n.° 132.

Considerato che i sopralluoghi sono stati eseguiti a seguito di trasmissione, per competenza territoriale, del verbale di accertamento del 21.8.2015, ore 9:30 redatto dagli U.P.G. Dr. Eugenio Antoci, D.ssa Marcella Ignaccolo e Dr. Federico Ottaviano, nell'ambito del servizio di vigilanza, effettuata in occasione della Fiera di San Bartolomeo, in C/da Mandrievicchie, tenere di Giarratana, allorquando al controllo anagrafico è stata riscontrata una irregolarità di un equide dell'allevamento con Cod. Az. 011RG283, di cui è titolare il Sig. UGO Daniele;

Atteso che a carico del Sig. UGO Daniele, sopra meglio generalizzato, nella qualità di Legale rappresentante dell'allevamento omonimo, è stata accertata in azienda, tra le altre, la violazione dell'art. 3 del Regolamento CE 504/08, contestata con il verbale n.° 3610/15 citato, avendo **acquistato 1 asina, identificata con microchip 941000012764631, senza il passaporto ed il relativo Mod. IV;**

Considerato che tale violazione accertata a carico del trasgressore Sig. UGO Daniele, nella sua qualità, è sanzionata dall'art. 3, comma 5, del D. Lgs n.° 29/2011 che prevede per tale fattispecie una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 300,00 a €. 1.800,00 per ogni capo senza Modello IV, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 600,00 (**corrispondente al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione previsti: €. 600,00 per 1 capo privo del Modello IV**) da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo **in applicazione della sanzione in misura ridotta;**

Atteso che il sopra detto verbale è stato **notificato in data 22.10.2015**, consegnandolo a mani del Sig. UGO Daniele, nella qualità di Legale rappresentante dell'omonimo Allevamento, come da relata di notifica, specificando allo stesso, la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 600,00, ovvero presentare **entro 30 gg. scritti difensivi** e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato notificato entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Vista la nota prot. n.° 717/16/Asp.Rg.Vet.Rg del 08.02.2016 con la quale il Referente della U.O. Personale di Vigilanza ed Ispezione, Dott. Francesco Salonia, trasmetteva rapporto ex art 17 L. 689/81, relativo al P.V. n.° 3610/15/ASPRGVETMO del 02.10.2015 con allegata relata di notifica a carico del Sig. UGO Daniele, nella qualità di Legale rappresentante dell'Azienda IT011RG283;

Rilevato che la responsabilità per la violazione è da ascriversi al Sig. UGO Daniele, nella qualità di Legale rappresentante dell'omonimo Allevamento (Cod. Az. IT011RG283), il quale non ha inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né ha presentato scritti difensivi per cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, la sanzione va confermata con l'aumento fino al 20%.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;



VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 16 febbraio 2011, n. 29

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. **UGO Daniele**, nato a Ragusa il 22.03.1976 e residente a Scicli in via Mentana n.° 132, nella qualità di Legale rappresentante dell'omonimo Allevamento, il pagamento, per sanzione amministrativa della somma totale di **€. 600,00** (l'importo pari al pagamento della sanzione in misura ridotta **€. 600,00 x 1 capo** privo del Mod. IV).

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 600,00;

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 666,00 (euro seicentossessantasei/00)

Tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"*, nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP, Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **UGO Daniele**, nato a Ragusa il 22.03.1976 e residente a Scicli in via Mentana n.° 132, nella qualità di legale rappresentante dell'Azienda agricola con Cod. Az. IT011RG283.

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (**Dipartimento di Prevenzione Veterinaria-Distretto di Modica- via Aldo Moro-97015 Modica**).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, _____

7 MAR. 2016

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Aricò



